



## LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 28 02 1994 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9 3 1994 N. 6

***Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante " Testo unico delle norme sulle indennita' e la previdenza dei consiglieri regionali ".***

### ARTICOLO 1

1. L' articolo 18 comma 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 come modificato dall' articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 1992 n. 6 e' cosi' costituito: " 2. I contributi sono trattenuti mensilmente nella misura del 27 per cento dall' indennita' fissa prevista dall' articolo 2 comma 1 al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali e sono contemporaneamente versati al Fondo mutualistico interno".

### ARTICOLO 2

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1o luglio 1993.

### ARTICOLO 3

1. L' articolo 28 della legge regionale n. 3/ 1987 come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 47 e' cosi' sostituito: " 1. L' assegno mensile e' sottoposto a favore del Fondo alla trattenuta obbligatoria a titolo del concorso mutualistico nella misura del 20 per cento per il periodo 1o gennaio 1992 - 31 dicembre 1992 del 15 per cento per il periodo 1o gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 del 10 per cento per il periodo 1o gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 e del 5 per cento dal 1o gennaio 1996."

### ARTICOLO 4

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 febbraio 1994

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1994

\_\_\_Num:0007

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:06

